

**COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
FESR 2014-2020
“Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
REGOLAMENTO INTERNO**

Art. 1 – Composizione

1. Il Comitato di sorveglianza [d’ora innanzi *Comitato*] è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato [d’ora innanzi *Presidente*] o, in caso di loro assenza o impedimento, dall’Autorità di gestione del POR.
2. La composizione del Comitato è stabilita dalla Regione Toscana mediante Delibera di Giunta Regionale.
3. Ciascuno dei componenti del Comitato può essere sostituito, in caso di impedimento, da un supplente. La sostituzione deve essere effettuata in forma scritta.
4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, anche su proposta dei componenti del Comitato, rappresentanti delle Istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali e regionali e di altre Istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni ed esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all’ordine del giorno. In tal caso l’elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato, in sede di convocazione, ai componenti del Comitato dalla Segreteria del Comitato medesimo, di cui al successivo art. 9.
5. Le proposte di nominativi da invitare devono pervenire da parte dei componenti del Comitato alla Segreteria prima della convocazione della seduta interessata.
6. La composizione del Comitato può essere modificata dalla Giunta Regionale, anche su proposta del Comitato.
7. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito. Non è riconosciuto alcun rimborso ai componenti il Comitato.

Art. 2 – Funzioni

1. Il Comitato è preposto in generale:

- al controllo del programma al fine di esaminare l’attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei suoi obiettivi;
- alla formulazione di osservazioni all’Autorità di gestione circa l’attuazione e la valutazione del programma, comprese azioni per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- alla verifica dei provvedimenti adottati in risposta a tali osservazioni.

2. A tal fine il Comitato, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario della Regione Toscana, svolge le funzioni di cui agli artt. 49 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, oltre a quelli previsti dal presente regolamento.

3. Il Comitato in particolare esamina:

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
- d) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- e) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- f) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- g) gli strumenti finanziari;
- h) lo stato di attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA);
- i) l'esecuzione dei grandi progetti.

4. Inoltre, ai sensi dell'art. 110 par. 2 del Regolamento (UE) n.1303/2013, che deroga all'articolo 49, paragrafo 3 del medesimo Regolamento, il Comitato esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, ivi comprese le operazioni ubicate al di fuori dell'area del programma (art.70, par.2, lett.c. del Reg.(UE) n.1303/2013);
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'Autorità di gestione.

5. Il Comitato infine:

- a) è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'Autorità di Gestione;
- b) può formulare osservazioni all'Autorità di Gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il Comitato controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse;
- c) è informato sulla valutazione ex ante degli strumenti finanziari;
- d) è informato in merito ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni degli strumenti finanziari.

6. Il Comitato svolge altresì le attività di sorveglianza sugli interventi relativi al periodo di programmazione 2007-2013 (POR FESR "Competitività regionale e occupazione"). In tal caso si applicano le norme del regolamento (CE) n.1083/2006 e le pertinenti norme stabilite nel programma operativo.

7. In relazione alle confluite competenze di cui al precedente comma 6, il Comitato sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le modifiche al programma, nonché i rapporti di esecuzione annuale e finale. Il Presidente del Comitato, per l'esame di tali argomenti, invita le Amministrazioni e gli Organismi interessati, qualora già non presenti nel Comitato, predisponendo un'agenda dei lavori all'ordine del giorno separata per ciascun programma.

Art. 3 – Riunioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente (o suo delegato) almeno una volta l'anno, e su sua iniziativa - o sulla base di una richiesta della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto consultivo - in casi di necessità debitamente motivata.
2. Le sedute del Comitato si tengono presso le sedi della Regione Toscana, o in altre sede ubicata sul territorio regionale, indicata dal Presidente all'atto della convocazione.
3. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se è presente almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto di voto deliberativo. Ai fini della validità della seduta e delle relative determinazioni i rappresentanti dei componenti del Comitato, così come individuati ai sensi del comma 2 dell'art.1 del presente Regolamento, sono conteggiati in valore di una unità per componente rappresentato.
4. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, centrali e della Commissione europea.
5. Laddove ne ricorrano i presupposti, su decisione dei rispettivi Presidenti, possono essere svolte riunioni congiunte con i Comitati di sorveglianza di altri Programmi operativi regionali SIE.

Art. 4 - Ordine del giorno e trasmissione documentazione

1. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle riunioni su proposta dell'Autorità di Gestione.
2. La Segreteria raccoglie le proposte di argomenti da inserire all'ordine del giorno provenienti in forma scritta da uno o più componenti il Comitato, a condizione che siano anticipate a mezzo di posta elettronica alla casella e-mail di cui al successivo art.8.
3. La Segreteria dà riscontro al proponente dell'avvenuto ricevimento prima della formulazione dell'ordine del giorno.
4. La Segreteria esamina le proposte dei Componenti il Comitato sotto il profilo della loro pertinenza rispetto alle funzioni del Comitato.
5. I componenti del Comitato ricevono le convocazioni e l'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.
6. L'ordine del giorno definitivo e la documentazione completa vengono trasmessi esclusivamente a mezzo posta elettronica almeno due settimane prima della riunione.
7. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.
8. In casi di urgenza motivata, il Presidente sottopone all'esame del Comitato, nel corso della seduta, argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 5 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso o con voto di maggioranza semplice dei deliberanti.

2. Il Presidente, d'iniziativa o su richiesta di un componente del Comitato, può rinviare il voto su un argomento iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Art. 6 – Verbali

1. Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene predisposta dalla Segreteria e approvata, di norma, alla chiusura della riunione dall'Autorità di Gestione, dai Rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, del DPC - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'IGRUE.

2. Il Segretario provvede alla stesura del verbale delle sedute del Comitato in forma di resoconto sommario. Il verbale indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori; riporta oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

3. La Segreteria provvede all'invio della proposta di verbale ai Componenti del Comitato, presenti alla riunione cui il verbale si riferisce, entro i successivi 45 giorni. La Segreteria raccoglie le eventuali osservazioni dei Componenti presenti alla seduta cui il verbale si riferisce entro i successivi 15 giorni. Il verbale si intende approvato decorso tale termine. In caso di verbalizzazione assistita da strumenti di registrazione non potranno essere accolte osservazioni contrastanti il reperto registrato che, comunque, potrà essere disponibile a cura della Segreteria entro 15 giorni dalla richiesta pervenuta.

4. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, può richiedere l'approvazione del verbale tramite procedura scritta di cui al successivo art. 7.

5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inviato in copia a ciascuno dei Componenti effettivi e consultivi.

Art. 7 - Consultazioni per iscritto

1. Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una *procedura di consultazione scritta* dei componenti del Comitato.

2. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente art. 5.

3. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai componenti del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione a mezzo di posta elettronica.

4. In particolari motivate circostanze può essere attivata una *procedura di consultazione scritta di urgenza* nella quale i componenti del Comitato possono esprimere per iscritto il loro parere entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

5. La mancata espressione per iscritto da parte di un Componente del Comitato del proprio parere costituisce assenso.

Art. 8 - Trasmissione della documentazione

1. La trasmissione di atti, documenti e qualsiasi altro atto inerente il funzionamento del Comitato tra i componenti è effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica.

2. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti il Comitato di indicare al momento della designazione l'indirizzo di posta elettronica, nonché ogni sua eventuale variazione.

3. La Segreteria del Comitato dispone di un indirizzo di posta elettronica: comitatosorveglianza@regione.toscana.it.

Art. 9 - Segreteria Tecnica del Comitato

1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di elaborazione e predisposizione della documentazione da sottoporre all'esame del Comitato nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi e gestionali dell'attività del Comitato, è istituita una Segreteria Tecnica del Comitato presso gli Uffici dell'Autorità di Gestione.

2. La responsabilità della Segreteria Tecnica del Comitato è attribuita alla PO "Attuazione, Sorveglianza e Monitoraggio del POR FESR" del Settore "Autorità di Gestione del POR FESR".

3. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del POR in materia di ammissibilità della spesa.

4. In caso di svolgimento congiunto di Comitati dei Programmi Operativi SIE gli oneri di funzionamento saranno equamente ripartiti a carico delle rispettive risorse di Assistenza tecnica.

Art. 10 - Invio documentazione alla e dalla Segreteria Tecnica del Comitato

1. Al fine di consentire la predisposizione in tempo utile della documentazione per le riunioni del Comitato, i suoi componenti provvedono all'invio alla Segreteria Tecnica di eventuali documenti da sottoporre all'esame del Comitato entro 14 giorni lavorativi antecedenti alla riunione del Comitato stesso.

2. La Segreteria Tecnica provvede a mettere a disposizione dei componenti il Comitato copia del materiale presentato nel corso delle sedute nei venti giorni successivi al loro svolgimento.

Art. 11 - Gruppi di lavoro

1. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

2. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

3. La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del POR e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Art. 12 - Trasparenza e comunicazione

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni, il Presidente provvede alla diffusione di un comunicato stampa che riporta la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

2. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, l'ordine del giorno, i documenti preparatori e i verbali delle riunioni approvati sono resi disponibili sull'apposito sito www.regione.toscana.it

della Regione Toscana, a cura del Responsabile della Comunicazione del POR di concerto con la Segreteria, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente dedicati.

3. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente del Comitato con l'eventuale coinvolgimento della Commissione.

Art.13 – Conflitto di interessi

1. Il Comitato, entro 90 giorni dal suo insediamento, esamina e approva un disciplinare inerente il conflitto di interesse dei partners coinvolti nella sorveglianza, nella valutazione e negli inviti a presentare proposte.

Art. 14 - Norme di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni e i contenuti del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Consiglio e dei regolamenti di esecuzione e di attuazione, le disposizioni dell'Accordo di partenariato Italia adottato con decisione della Commissione, del Programma Operativo Regionale (POR) "*Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*", e le altre disposizioni nazionali e regionali pertinenti.